



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

COMMISSIONE STRUTTURE

CATEGORIA: CIS

aaaa: 2019

nnnnn: 48

TITOLO: Quesito in merito a redazione di CIS di edificio con certificato di agibilità

Quesito:

QUESITO DEL 11.01.19

In riferimento alla redazione del Certificato di Idoneità statica (CIS), con la presente vorrei porre un quesito in merito a quei fabbricati cn più di 50 anni per i quali non è stato reperito il collaudo statico ma per quali invece si è riusciti a reperire il certificato di agibilità presso gli archivi del Comune di Milano. Come è ben noto, condicio sine qua non per il rilascio del certificato di agibilità è l'aver eseguito il collaudo statico della strutture. Vien da sé, quindi, che se un immobile ha il certificato di agibilità, certamente lo stesso è stato in precedenza collaudato a livello strutturale. La domanda quindi che vorrei porvi è se la presenza del certificato di agibilità possa sostituire, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Regolamento Edilzio di Milano, il collaudo statico come documento fondamentale per determinare la scadenza entro il quale deve essere redatto. In sostanza, per gli immobili con più di 50 anni dotati di certificato di agibilità la scadenza per la presentazione del CIS è il 2019 (come per quelli in assenza di collaudo statico) o il 2024 (cioè come quelli con collaudo statico)

Risposta quesito:

RISPOSTA DEL 16.01.19

In realtà per gli edifici più vecchi non è sempre vero che il certificato di agibilità sia stato rilasciato a seguito di un collaudo statico. Pertanto in tutti i casi in cui sia stato reperito il certificato di agibilità ma

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rivenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rivenuto nella presente risposta.

non il collaudo statico valgono i limiti temporali previsti dal Regolamento Edilizio per gli edifici privi di collaudo.

Documenti allegati:

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.